



AREA POLITICHE SOCIALI

Allegato 1 - Modulo presentazione domanda

AVVISO PUBBLICO

“Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 triennio 2021/2023. SECONDO SEMESTRE.

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali

Visti:

- la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” ;
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021.

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 di approvazione in via preliminare delle "Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione definitiva delle Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau";
- Le Circolari Regionali esplicative con le quali si forniscono chiarimenti in merito alla Misura.

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata **REIS (Reddito di Inclusione Sociale)** ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 34/25 del 11/08/2021.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che **l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva** stabilito nel percorso

personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle Linee Guida.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui **all'art. 3 della L.R. n. 18/2016¹** e s.m.i. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA	COEFFICIENTI	SOGLIA POVERTA' MENSILE DEFINITA DALL'ISTAT	SOGLIA POVERTA' ANNUALE
1 componente	0,60	€ 656,97	€ 7.883,64
2 componenti	1,00	€ 1.094,95	€ 13.139,40
3 componenti	1,33	€ 1.456,28	€ 17.475,36
4 componenti	1,63	€ 1.784,77	€ 21.417,24
5 componenti	1,90	€ 2.080,40	€ 24.964,80
6 componenti	2,16	€ 2.365,09	€ 28.381,08
7 e più componenti	2,40	€ 2.627,88	€ 31.534,56

I requisiti sopra menzionati, si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2022.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005).

2.1 - Incompatibilità tra reddito di cittadinanza (RDC) e REIS

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

¹ **Requisiti e condizioni di accesso**

1. Il REIS costituisce una misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall'articolo 1, comma 387 (Sostegno di inclusione attiva - SIA) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l'erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di soggetti.

2. Possono accedere alla misura prevista dall'articolo 2 i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno sessanta mesi nel territorio della Regione.

3. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi.

4. In ogni caso, possono accedere alla misura prevista dalla presente legge i richiedenti con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14.

La misura regionale REIS, risulta incompatibile con quella nazionale Reddito di Cittadinanza, pertanto:

1. il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS;
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra la misura regionale REIS e il Reddito di emergenza (REM).

2.2 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Gli importi mensili del REIS triennio 2021/2023 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità:

Priorità 1: ISEE euro 0,00 – 3.000,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	€ 455,00

PRIORITA' 2 - ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori 4	€ 2.430,00	€ 405,00

PRIORITA' 3 - ISEE € 6.001,00 - € 9.359,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori 4	€ 1.920,00	€ 320,00

PRIORITA' 4 - ISEE € 9.360,00 - € 12.000,00

Numero componenti	Importo contribuito semestrale	Importo contribuito mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori 4	€ 1.620,00	€ 270,00

2.3- Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 2.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

2.4 - Deroghe

1. Possono essere ammessi al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi fino a € 100,00 mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza così come indicati al paragrafo 2.3.

2. Possono essere ammessi al REIS i nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie (1. e 2.) il valore dei sussidi da erogarsi deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014 n. 206.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1
Nuclei familiari con 1 minore	€ 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2
Nuclei familiari con 2 minori	€ 300,00	
Nuclei familiari con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei familiari con 4 o più minori	€ 455,00	

ART. 3 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Sono previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi e la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. Per interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari. È ammesso il coinvolgimento di organizzazioni non profit con modalità rispettose della normativa vigente in materia.

Il progetto personalizzato è rivolto all'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni dello stesso. Potranno essere attivate le tipologie di intervento previste dall'art. 9, comma 4, della L.R.-18/2016.

3.1 - Progetti sperimentali

Viene promossa la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di

interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

- b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita.

Per entrambe le tipologie progettuali, potrà essere destinata la somma massima a 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

3.2 - Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi. I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

ART. 4 - I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITÀ IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

SCUOLA	VALUTAZIONE CONSEGUITA
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di primo grado	Media dell'8
Scuola secondaria di secondo grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. Non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso.

ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati presente Avviso;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel “progetto d’inclusione attiva”.

ART. 7 – MODALITÀ DI ACCESSO

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso pubblico, possono presentare la domanda di partecipazione al REIS 2021/2022 II Semestre, esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente, al Comune di Marrubiu entro **le ore 14:00 del giorno 15 Dicembre 2022**, in una delle seguenti modalità:

- a mano all’Ufficio Protocollo di questo Ente.
- all’indirizzo mail dell’Ufficio Protocollo: protocollo@comunemarrubiu.it
- all’indirizzo PEC dell’Ufficio Protocollo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it

La domanda può essere presentata **da un solo componente del nucleo familiare**, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell’ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Il modulo di domanda (Allegato 2), disponibile presso l’Ufficio protocollo, l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito ufficiale del Comune di Marrubiu, deve essere corredato dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità della domanda**:

- **copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente**
- **certificazione ISEE ordinaria**, oppure certificazione **ISEE minori** nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori, oppure certificazione **ISEE corrente** nei casi di legge previsti, **completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità.**
- eventuali certificazioni sanitarie che attestino un’invalidità grave superiore al 90% dell’istante e/o di uno o più componenti del nucleo familiare.
- per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno.
- Eventuale certificazione attestante il diniego al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza.
- Eventuale certificazione attestante la presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza per la quale si è in attesa di esito.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e completa dei relativi allegati.

Art. 8 - RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Art. 10 - PUBBLICITÀ DELL’AVVISO

Questo bando è affisso all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Marrubiu.

Art. 11 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento *Ass. Soc. D.ssa Lucia Motzo* al numero 0783/8553321, e-mail sociale@comunemarrubiu.it; segrsoc@comunemarrubiu.it; cell. 3477802502.

Art.12 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
POLITICHE SOCIALI**

Dr.ssa Lucia Motzo